



PROVINCIA DI FERRARA
Servizio Piani Provinciali

Piano Infraregionale per le
Attività Estrattive (PIAE)
2009-2028

NORME TECNICHE DI **ATTUAZIONE**

Maggio 2011

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. Definizioni.

Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme si definiscono i seguenti termini:

1. Per **attività estrattive**, si intendono gli interventi, in aree diverse dal demanio fluviale, lacuale e marittimo, che comportino modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo diretti alla estrazione ai fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione dei materiali appartenenti alla categoria prevista dal terzo comma dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927 n.1443;
2. per **poli estrattivi** si intendono le aree estrattive di grande capacità e durata, definite dal presente Piano, che i Comuni sono tenuti a recepire, specificandole, con riferimento alle definizioni di cui alle schede-progetto ed alle prescrizioni ed indirizzi ivi contenute;
3. per **ambiti di trasformazione territoriale**, si intendono le aree eventualmente individuate dalla pianificazione comunale sulla base dei criteri e degli indirizzi di cui al presente Piano per la regolamentazioni di particolari attività di trasformazione del territorio non urbano che possano produrre materiali inerti commercializzabili. I materiali provenienti da tali ambiti concorrono alla copertura dei quantitativi necessari al soddisfacimento dei fabbisogni definiti dal presente Piano;
4. per **impianti di prima lavorazione** si intendono:
 - a) gli impianti di trattamento per la frantumazione, macinazione, vagliatura, taglio, classificazione, lavaggio, essiccazione e insilaggio dei materiali litoidi;
 - b) gli impianti per il recupero del materiale inerte proveniente da scavi o demolizioni;
 - c) gli impianti di stagionatura e stoccaggio, accumulo e carico di materiali argillosi.
5. per **attrezzature di servizio** si intendono i manufatti adibiti al ricovero dei mezzi impiegati, al deposito dei materiali e ai servizi del personale addetto.

TITOLO II – IL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Art. 2.

Natura e finalità del Piano.

1. Il presente piano è parte del P.T.C.P., ai sensi dell'art. 26, L.R. 20/2000 e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive.
2. Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.), redatto a norma della legge regionale 18 luglio 1991 n.17, disciplina le attività estrattive nell'intento di contemperare le esigenze produttive del settore con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche in un quadro di corretto utilizzo del territorio.
3. Nella redazione delle presenti norme è stata presa a riferimento la legislazione nazionale e regionale del settore ed in particolare la legge regionale 18 luglio 1991 n.17, le "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave" D.P.R. n.128 del 9.4.1959 nonché altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 3.

Ambiti territoriali di applicazione del Piano.

1. Le previsioni, prescrizioni ed indirizzi del presente PIAE riguardano le attività estrattive nella Provincia di Ferrara, così come quantificate, individuate e descritte nelle schede tecniche e nella cartografia di progetto costituente il Piano stesso, meglio descritta al successivo art. 4.
2. L'attività estrattiva è consentita esclusivamente nelle aree individuate dal Piano comunale delle Attività Estrattive (PAE), che verranno individuate da ciascun Comune sulla base delle previsioni ed indicazioni contenute nel PIAE, nel rispetto dell'art.7 della L.R. 17/1991 e s.m.i.
3. Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte:
 - a) all'interno delle zone territoriali omogenee "D" dei PRG o negli ambiti specializzati per le attività estrattive previsti dai PSC e dai loro strumenti attuativi;
 - b) all'interno delle aree di cava autorizzate in applicazione di questo Piano, per un periodo non superiore ai tempi dell'autorizzazione estrattiva;
 - c) all'interno di aree appositamente individuate dai P.A.E. comunali per gli impianti destinati a proseguire la propria attività di lavorazione degli inerti anche ad esaurimento avvenuto del punto estrattivo connesso.
4. Per gli impianti localizzati nelle aree descritte al precedente punto b), i Comuni, in sede di predisposizione dei P.A.E., individuano all'interno delle aree di cava, le aree destinate agli impianti di prima lavorazione, assegnando a ciascuna i relativi indici urbanistici, e definiscono i criteri per garantire il ripristino delle condizioni urbanistiche ed ambientali, compatibili con la zona summenzionata, al termine dell'attività.
5. Per gli impianti localizzati nelle aree descritte al precedente punto c), i Comuni, in sede di predisposizione dei P.A.E., individuano all'interno delle zone territoriali omogenee "E", ovvero negli ambiti agricoli specializzati, le aree destinate agli impianti di prima lavorazione, assegnando a ciascuna i relativi indici urbanistici. Per l'individuazione di queste aree, le Amministrazioni comunali

dovranno osservare le direttive in materia di impianti per il recupero e trattamento dei materiali riciclabili contenute nel Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) vigente per la Provincia di Ferrara.

Art. 4. Contenuti del PIAE.

1. In applicazione della L.R. 17/91, il P.I.A.E. contiene:
 - a) la quantificazione su scala provinciale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco temporale ventennale;
 - b) l'individuazione dei poli estrattivi comunali e intercomunali, nonché le ulteriori quote di materiali ammessi alla commercializzazione destinate agli ambiti territoriali comunali di cui alla successiva lettera c), idonei a soddisfare il fabbisogno, sulla base delle risorse utilizzabili, della quantificazione di cui alla precedente lettera a), dei fattori di natura fisica, territoriale e paesaggistica, delle esigenze di difesa del suolo e dell'acquifero sotterraneo, valutata anche la disponibilità in sede locale all'attuazione della previsione;
 - c) i criteri per definire gli ambiti territoriali comunali nei quali è ammessa la commercializzazione dei materiali eventualmente risultanti da azioni di trasformazione del territorio;
 - d) i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate; nonché norme riferite agli interventi subordinati a particolari destinazioni finali delle aree interessate;
 - e) i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, perseguendo in via prioritaria la ricostruzione del paesaggio storico di pianura secondo gli indirizzi sulle singole Unità di Paesaggio contenuti nella parte seconda del PTCP vigente, il recupero naturalistico, la messa in sicurezza idraulica del territorio, favorendo inoltre gli usi pubblici e gli usi sociali delle aree sistemate e la loro collocazione nell'ambito delle reti ecologiche di pianura definite dalla programmazione e pianificazione infraregionale.

2. Il P.I.A.E. inoltre contiene:
 - f) gli indirizzi ed i criteri sulla base dei quali i Comuni, all'interno dei poli estrattivi previsti dal P.I.A.E., provvederanno, attraverso i P.A.E., all'individuazione degli ambiti estrattivi comunali;
 - g) la quantificazione, per ogni Comune, dei quantitativi di materiali estraibili o di recupero commercializzabili. Tali quantità sono da considerarsi vincolanti per il dimensionamento dei PAE Comunali;
 - h) l'individuazione, attraverso la carta delle zone incompatibili, delle porzioni di territorio che presentano vincolo assoluto rispetto all'attività estrattiva ed all'interno delle quali non sarà possibile prevedere la apertura di siti di cava;
 - i) l'individuazione, attraverso la carta delle zone con limitazioni alla estrazione, di quelle porzioni di territorio che presentano motivi di vincolo relativo alla attività estrattiva all'interno delle quali la estrazione di materiali inerti è subordinata a particolari condizioni;
 - l) la definizione di particolari modalità d'intervento, laddove questo sia utile al miglioramento della sicurezza territoriale;
 - m) gli indirizzi ed i criteri sulla base dei quali i Comuni potranno concorrere alla copertura della quota di fabbisogno assegnata dal PIAE all'uso di materiali di recupero commercializzabili derivanti da interventi sul territorio non finalizzati all'attività estrattiva, quali:
 - opere civili in attuazione della pianificazione urbanistica comunale vigente, autorizzate con concessione edilizia o titolo equivalente, compresi gli invasi per la pesca sportiva e per le attività ittiche professionali previsti dagli strumenti urbanistici, autorizzati alle stesse condizioni;
 - opere pubbliche previste dalla programmazione poliennale comunale;

- opere di messa in sicurezza idraulica del territorio nonché opere di miglioramento e potenziamento della capacità irrigua, realizzati dalle autorità competenti o da esse esplicitamente autorizzate, con esclusione delle migliorie fondiari a scopo agronomico;
 - opere di rinaturazione e/o di ricostruzione del paesaggio di pianura elaborati ai sensi della legislazione vigente;
- n) la regolamentazione degli impianti di recupero del materiale inerte, con le normative volte alla loro individuazione attraverso gli strumenti comunali, ovvero i procedimenti di cui al D. L.vo n. 152/06 e s.m.i., indicando inoltre gli impianti strategici a livello territoriale e favorendo l'accorpamento con i poli estrattivi a più lunga programmazione.

Art. 5.

Zone vietate all'estrazione.

1. Per continuità con il PIAE precedente ed in attuazione della componente paesistica del PTCP vigente, il Piano individua le zone del territorio nelle quali l'attività estrattiva viene considerata incompatibile con le corrette prassi di gestione ambientale del territorio e/o di tutela delle componenti strutturali del paesaggio storico della pianura ferrarese.
2. In tali zone, individuate nel gruppo di tavole contraddistinte dal n. 3 (da 3/1 a 3/10) parte integrante di questo Piano, è vietata la attivazione di qualsiasi attività estrattiva, oltre che la collocazione di impianti di prima lavorazione, di trasformazione o di raccolta dei materiali inerti provenienti da cava.
3. In conformità al PPGR vigente nella Provincia di Ferrara, nelle stesse aree è vietata la collocazione di impianti di raccolta, lavorazione e commercializzazione di materiali inerti provenienti da recupero.
4. Nelle zone di cui ai commi precedenti, quando ricadenti nei siti della Rete Natura 2000, la commercializzazione di materiali eccedenti provenienti da interventi di trasformazione del territorio tra quelli ammessi dalla DGR n. 1224 del 28 luglio 2008 ed in particolare dall'Allegato 3 "Misure generali di conservazione per la tutela delle ZPS dell'Emilia-Romagna in attuazione della Direttiva 79/409/CEE e del DPR 357/97 e ss.mm." della stessa DGR, è ammessa esclusivamente per gli interventi programmati ed attuati dagli Enti Gestore dei singoli siti.
5. I divieti di cui al precedente comma 3. di questo articolo, non si applicano alle aree incluse nel perimetro di centro abitato definito dalla pianificazione generale comunale vigente alla data di adozione di questo Piano, sempre che non vi sia altro motivo di contrasto con norme di altri strumenti di regolazione dell'uso del suolo diversi da questo Piano.

Art. 6.

Zone con limitazioni all'estrazione.

1. Nelle zone con limitazioni all'estrazione, individuate nel gruppo di tavole contraddistinte dal n.4 (da 4/1 a 4/10) parte integrante di questo Piano, è vietata la collocazione di poli estrattivi di qualsiasi tipologia di materiale.
2. I Comuni, in sede di definizione del PAE potranno avvalersi delle possibilità di precisazione dei limiti esatti delle zone di incompatibilità relativa, esclusivamente nei casi già regolamentati dal comma 1 dell'art.20 del PTCP vigente per la Provincia di Ferrara e con le modalità indicate negli altri commi dello stesso articolo.

Art. 7.
Elementi costitutivi del Piano

1. Il presente piano è costituito dai seguenti elementi:
 - 1) Quadro Conoscitivo;
 - 2) Documento di Piano;
 - 3) Tavola n.1, della fragilità idrogeologica (1:100.000)
 - 4) Tavola n.2, della Rete Ecologica Provinciale (1:100.000)
 - 5) Tavola n.3, delle Zone vietate all'estrazione (10 tavv. 1:25.000)
 - 6) Tavola n.4, delle Zone con limitazioni all'estrazione (10 tavv. 1:25:000)
 - 7) Tavola n.5, di localizzazione dei Poli estrattivi (7 tavv. 1:25:000)
 - 8) Tavola n.6, di individuazione dei geomateriali disponibili (1:100.000)
 - 9) Norme Tecniche di Attuazione
 - 10) Val.SAT .

2. Costituiscono inoltre elaborato di PIAE e sua parte integrante le Schede di intervento. Le schede d'intervento prendono in esame tutti i poli estrattivi previsti dal presente Piano; esse contengono gli approfondimenti analitici ed attuativi così articolati:
 - a) inquadramento dell'area;
 - b) analisi della situazione ambientale;
 - c) modalità di attuazione dell'intervento;
 - d) impatto stimato sull'ambiente;
 - e) disposizioni particolari;
 - f) documentazione fotografica;
 - g) inquadramento cartografico.

3. Le schede d'intervento, in aggiunta a quanto specificato dalle presenti norme tecniche, contengono gli elementi attuativi relativi ai singoli interventi, articolati in indirizzi, direttive e prescrizioni ai sensi del successivo art.8 di queste Norme.

4. I sottoelencati contenuti delle schede:
 - h) quantitativi di materiali lavorabili;
 - i) durata dell'attività estrattiva;
 - l) inquadramento cartografico;hanno in ogni caso valore di direttiva, mentre i contenuti della sezione "Disposizioni particolari" sono articolati di volta in volta in indirizzi, direttive e prescrizioni.

5. I P.A.E. comunali non approvati congiuntamente al PIAE, in sede di adeguamento al presente piano, potranno approfondire i contenuti delle schede d'intervento, recependone gli aspetti cogenti ed inserendo ulteriori prescrizioni volte ad un ottimale coltivazione del polo.

6. Gli elementi costitutivi del PIAE con valenza di PAE, sono i seguenti:
 - 6.1 PIAE con valenza di PAE per il Comune di Argenta
 - Scheda del polo Alba
 - Scheda del polo Bastia
 - Scheda del polo Garusola
 - Norme tecniche di attuazione
 - Regolamento (allegato A alle NTA)

- Tavole REP
 - VAS – Alba
 - VAS – Bastia
 - VAS - Garusola
- 6.2 PIAE con valenza di PAE per il Comune di Berra
- Scheda del polo Altrati-Brusantina
 - Norme tecniche di attuazione
 - Regolamento (allegato A alle NTA)
 - Tavole REP
 - VAS – Altrati Brusantina
- 6.3 PIAE con valenza di PAE per il Comune di Bondeno
- Schede del polo Gavello
 - Scheda del polo Settepolesini
 - Norme tecniche di attuazione
 - Regolamento (allegato A alle NTA)
 - Tavole REP
 - VAS – Gavello
 - VAS – Settepolesini
- 6.3.1. PIAE con valenza di PAE per il Comune di Cento
- Norme tecniche di attuazione
 - Regolamento (allegato A alle NTA)
 - Tavole REP
- 6.4 PIAE con valenza di PAE per il Comune di Codigoro
- Schede del polo Codigoro/Mesola (Caprile) - parte
 - Norme tecniche di attuazione
 - Regolamento (allegato A alle NTA)
 - Tavole REP
 - VAS - Caprile
- 6.5 PIAE con valenza di PAE per il Comune di Copparo
- Schede del polo Pontica
 - Norme Tecniche di Attuazione
 - Regolamento (allegato A alle NTA)
 - Tavole REP
 - VAS - Pontica
- 6.6 PIAE con valenza di PAE per il Comune di Ferrara
- Schede del polo Vigarano/Ferrara (Casaglia) – parte
 - Norme tecniche di attuazione
 - Regolamento (allegato A alle NTA)
 - Tavole REP
 - VAS - Casaglia
- 6.7 PIAE con valenza di PAE per il Comune di Jolanda
- Norme Tecniche di Attuazione
 - Regolamento (allegato A alle NTA)
 - Tavole REP
- 6.8 PIAE con valenza di PAE per il Comune di Masi Torello
- Schede del polo S.Anna
 - Norme tecniche di attuazione
 - Regolamento (allegato A alle NTA)
 - Tavole REP

- VAS – S.Anna
- 6.9 PIAE con valenza di PAE per il Comune di Migliarino
- Schede del polo Vallicella
 - Norme Tecniche di Attuazione
 - Regolamento (allegato A alle NTA)
 - Tavole REP
 - VAS - Vallicella
- 6.10 PIAE con valenza di PAE per il Comune di Migliaro
- Norme Tecniche di Attuazione
 - Regolamento (allegato A alle NTA)
 - Tavole REP
- 6.11 PIAE con valenza di PAE per il Comune di Mirabello
- Schede del nuovo polo argille
 - Norme Tecniche di Attuazione
 - Regolamento (allegato A alle NTA)
 - Tavole REP
 - VAS – cava argilla
- 6.12 PIAE con valenza di PAE per il Comune di Ostellato
- Scheda del polo Cavallara
 - Norme tecniche di attuazione
 - Regolamento (allegato A alle NTA)
 - Tavole REP
 - VAS - Cavallara
- 6.13 PIAE con valenza di PAE per il Comune di Poggio Renatico
- Norme Tecniche di Attuazione
 - Regolamento (allegato A alle NTA)
 - Tavole REP
- 6.14 PIAE con valenza di PAE per il Comune di Portomaggiore
- Norme Tecniche di Attuazione
 - Regolamento (allegato A alle NTA)
 - Tavole REP
- 6.15 PIAE con valenza di PAE per il Comune di Ro
- Norme Tecniche di Attuazione
 - Regolamento (allegato A alle NTA)
 - Tavole REP
- 6.16 PIAE con valenza di PAE per il Comune di Sant'Agostino
- Norme Tecniche di Attuazione
 - Regolamento (allegato A alle NTA)
 - Tavole REP
- 6.17 PIAE con valenza di PAE per il Comune di Tresigallo
- Norme Tecniche di Attuazione
 - Regolamento (allegato A alle NTA)
 - Tavole REP
- 6.18 PIAE con valenza di PAE per il Comune di Vigarano Mainarda
- Schede del polo Vigarano/Ferrara (Casaglia) - parte
 - Norme Tecniche di Attuazione
 - Regolamento (allegato A alle NTA)
 - Tavole REP
 - VAS - Casaglia

6.19 PIAE con valenza di PAE per il Comune di Voghiera

- Norme Tecniche di Attuazione
- Regolamento (allegato A alle NTA)
- Tavole REP

7. **(P)** I contenuti del capitolo 6 della VAS del PIAE ed in ogni caso quelli delle VAS dei singoli poli costituiscono riferimento obbligatorio per la adozione delle misure di mitigazione e delle misure di monitoraggio da predisporre e valutare in sede di redazione ed approvazione degli strumenti attuativi del PIAE e dei singoli PAE, di cui al titolo secondo delle presenti Norme, nonché per le varianti agli stessi.

Art. 8.

Efficacia delle previsioni del Piano.

1. Le previsioni del presente Piano si distinguono in indirizzi, direttive e prescrizioni. In particolare:
 - a) per **indirizzi (I)** si intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei P.A.E. comunali, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali;
 - b) per **direttive (D)** si intendono le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei P.A.E. comunali;
 - c) per **prescrizioni (P)** si intendono le disposizioni del presente strumento, che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.
2. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal presente Piano, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi.
3. I Comuni provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.
4. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica esplicitano l'efficacia delle proprie disposizioni, attenendosi a quanto previsto dal comma 1.

Art. 9.

Attuazione del PIAE (D)

1. I Comuni, nei cui territori il presente piano prevede la localizzazione di aree estrattive, provvedono ad adeguare i propri strumenti di pianificazione nei tempi e nei modi previsti dall'art.9 della L.R. 17/91, oltre che sulla base dei criteri ed indirizzi contenuti nelle presenti Norme.
2. Per i poli estrattivi il Piano individua gli areali territoriali massimi che i Comuni sono tenuti a recepire, specificandoli, con riferimento alle delimitazioni di cui alle schede di intervento/progetto ed alle prescrizioni in esse contenute.
3. Il Piano indica per ogni polo estrattivo una stima in merito al quantitativo complessivo disponibile nel giacimento, nonché la quota estraibile nel periodo di programmazione del Piano.
4. Tali quantitativi potranno essere modificati dal P.A.E. sulla base di analisi più puntuali, fermo restando che in nessun caso potranno essere superati i quantitativi complessivi assegnati ad ogni Comune.

Art. 10.
Strumenti di attuazione del PIAE (D)

1. Le previsioni del PIAE si attuano mediante un insieme organico di strumenti che trovano compiuta disciplina nei Piani Comunali per le Attività Estrattive (PAE), di competenza dei Comuni. I Comuni devono adeguare i loro strumenti urbanistici generali e di settore alle previsioni del PIAE, nei termini e secondo le modalità previste dalla legislazione regionale vigente.
2. Il PAE deve indicare per ciascun Polo gli strumenti attuativi, privilegiando la conclusione di Accordi con i privati, ai sensi dell'art.24 della LR 7/2004. Il PAE può demandare agli Accordi la specificazione di taluni profili di carattere urbanistico; in tal caso l'Accordo, prima della approvazione, deve essere inviato ai soggetti interessati per la acquisizione del parere (ARPA, Autorità di Bacino, Ente Parco, eccetera). Detti pareri non sono necessari quando l'Accordo disciplina aspetti diversi da quelli delegati al PAE (ad esempio: opere compensative, organizzazione per fasi della attività estrattiva, eccetera).
3. Successivamente alla approvazione dei PAE, i Comuni possono procedere alla attuazione delle previsioni contenute nel medesimo Piano, avviando opportune iniziative per la definizione degli Accordi con i privati, ai sensi dell'art.24 della LR 7/2004, secondo i principi della perequazione indicati all'art.7 della LR 20/2000 e s.m.i. e nel rispetto degli obiettivi e finalità della pianificazione di settore stabiliti dal presente PIAE.
4. Successivamente alla approvazione dell'Accordo, il privato presenta il Piano di Coltivazione unitamente al progetto di recupero e sistemazione finale, soggetto a rilascio di Autorizzazione ai sensi della LR 17/1991, previa sottoscrizione della relativa Convenzione, come meglio descritto al successivo art. 19.
5. Il progetto di coltivazione è soggetto alla disciplina di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della normativa vigente al momento della sua presentazione.
6. I Piani Particolareggiati approvati prima della entrata in vigore della L.R. 7/2004 ed ancora in vigore alla data di pubblicazione sul BUR dell'atto di approvazione del presente Piano, possono essere oggetto di varianti mediante la definizione dell'Accordo di cui ai commi precedenti. L'Accordo sostituisce il Piano Particolareggiato e, nel caso sia necessario definire taluni aspetti di natura urbanistica, deve assumerne anche i contenuti. Conservano piena validità gli Accordi tra Amministrazioni e Privati già sottoscritti in conformità al previgente PIAE.

Art. 11.
Validità del Piano e misure di salvaguardia. (P)

1. Le previsioni del PIAE valgono per un arco di tempo di 20 anni e decorso tale periodo esso viene rinnovato ed aggiornato alle condizioni di cui all'art.6, nono comma della L.R. 17/1991 e secondo le procedure previste dalla L.R. 20/2000 e s.m.i. per la pianificazione provinciale.
2. Il PIAE è comunque sottoposto a verifica con cadenza quinquennale a far data dalla sua adozione, in rapporto allo stato di attuazione delle opere pubbliche straordinarie, all'andamento del recupero di materiali provenienti non da cava, all'andamento dei poli specializzati per materiali di alta qualità ad uso industriale, alle risultanze del monitoraggio sugli effetti ambientali prodotti dall'attività estrattiva.

3. La verifica potrà comportare revisioni sia in aumento che in diminuzione dei quantitativi previsti dal PIAE, diversa allocazione tra i poli e tra le aree idonee ad ospitare poli, diversa ripartizione tra le tipologie di materiali disponibili nel territorio ferrarese, nel qual caso si provvederà ad adottare specifica variante secondo le procedure previste dalla legislazione regionale vigente a quella data.
4. Il Piano entra in vigore il giorno di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Da tale data non possono essere legittimamente rilasciate autorizzazioni per l'esecuzione di opere o per l'esercizio di attività in contrasto con le prescrizioni contenute nel PIAE.
5. Dalla pubblicazione dell'avviso di adozione del PIAE sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna devono essere sospesi tutti i provvedimenti di rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di opere o per l'esercizio di attività in contrasto con il PIAE (misure di salvaguardia) ai sensi dell'art.12 della LR 20/2000 e s.m.i.. La sospensione riguarda anche i procedimenti relativi agli strumenti tecnici (PRG-PSC-PAE) e relative varianti, Accordi e Convenzioni se ed in quanto in contrasto con il PIAE adottato.
6. **(D)** Il PAE o lo strumento urbanistico generale (PRG/PSC-POC) possono assentire altri usi purchè transitori o temporanei ed autorizzabili nel periodo che precede l'attività estrattiva.
7. Nei casi di cui al precedente sesto comma, il Comune deve espressamente indicare un termine di validità dell'atto, comunque denominato, legittimante l'esercizio di una diversa attività.
8. L'efficacia del PIAE non preclude la prosecuzione delle attività legittimamente in essere; laddove queste siano soggette ad autorizzazioni, le medesime possono essere oggetto di proroga purchè non comportino un pregiudizio nei tempi di avio dell'attività estrattiva o di natura economica.

Art. 12.

Attuazione della pianificazione infraregionale (D)

Il P.I.A.E. è attuato mediante il P.A.E. che costituisce variante specifica allo strumento urbanistico vigente.

Art. 13.

Adeguamento del P.A.E. (D)

1. I P.A.E. vigenti al momento dell'approvazione del P.I.A.E. o di sua Variante devono essere adeguati ad esso entro due anni dall'entrata in vigore del P.I.A.E. stesso o di sua Variante.
2. I Comuni sprovvisti di P.A.E. che non abbiano ottenuto l'esonero, devono dotarsene entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.I.A.E..

Art. 14.

Esonero dall'obbligo del P.A.E. (I)

1. Il Comune che lo ritenga opportuno può richiedere, tramite deliberazione consigliare, l'esonero dall'obbligo di formare il P.A.E., sempre che la richiesta sia motivata e che non riguardi Comuni interessati da poli estrattivi previsti dal P.I.A.E.. L'esonero è concesso dalla Provincia, sentito il parere della Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive, e può dalla stessa essere motivatamente revocato con apposito atto deliberativo.

TITOLO III – IL PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE).

Art. 15.

Finalità e contenuti. (D)

1. Sulla base delle previsioni, indirizzi e prescrizioni contenuti nel P.I.A.E., è redatto il Piano Comunale delle Attività Estrattive.
2. Tale Piano è corredato da una relazione illustrativa, da adeguata cartografia e da Norme tecniche di attuazione ed individua:
 - la perimetrazione delle aree destinate all'attività estrattiva rispetto all'individuazione di massima dei poli estrattivi indicati dal P.I.A.E., recependo le modalità di coltivazione e di ripristino fissate dallo stesso P.I.A.E.;
 - la localizzazione degli impianti connessi all'attività estrattiva, favorendo il trasferimento degli impianti di trasformazione ubicati in luoghi inidonei;
 - le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattive, sulla base dei criteri stabiliti dal P.I.A.E., scegliendo fra questi quelli che più si adattano alle caratteristiche proprie della zona;
 - le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate, in riferimento ai criteri ed alle metodologie indicate dal P.I.A.E.;
 - le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili, recependo per i poli estrattivi le prescrizioni contenute nello studio di bilancio ambientale allegato al P.I.A.E..
3. Il P.A.E. deve avere inoltre i seguenti contenuti tecnici:
 - inquadramento territoriale in scala non inferiore a 1:10.000, con riferimento i poli estrattivi indicati dal P.I.A.E.;
 - stato di fatto urbanistico esteso ad un adeguato intorno, che indichi le aree edificate, suddivise secondo le destinazioni d'uso prevalenti (residenza, produttivo, servizi) e quelle di futuro sviluppo urbano previste dallo strumento urbanistico comunale vigente, evidenziando altresì le zone di interferenza per l'inquinamento acustico, atmosferico ed idrico, la viabilità esistente interessata dal traffico indotto dalla cava ed eventuale nuova viabilità di progetto, le eventuali aree destinate alla'accumulo temporaneo di materiali inerti e di scarto;
 - relazione tecnica dettagliata di calcolo del fabbisogno comunale;
 - relazione geologico-mineraria tesa a determinare l'effettiva disponibilità delle risorse evidenziando i possibili fenomeni negativi indotti dall'attività estrattiva, in particolare per le interferenze con le acque superficiali e sotterranee, e relativa cartografia;
 - relazione agro-vegetazionale e paesaggistica tesa ad evidenziare, per le aree interessate dal Piano, gli aspetti agricoli, forestali, botanici, faunistici e paesaggistici, per questi ultimi con particolare riguardo alle componenti del paesaggio storico ferrarese e degli ambiti riconosciuti dall'UNESCO quale patrimonio dell'Umanità, e relativa cartografia;
 - progetto, nella medesima scala, della cartografia dello strumento urbanistico vigente, su base C.T.R., in cui siano evidenziate le zone destinate ad attività estrattiva numerate con riferimento

alla relazione, con l'indicazione delle modalità di svolgimento dell'attività estrattiva precisandone caratteristiche e limitazioni;

- norme tecniche di attuazione che contengano l'indicazione delle modalità di svolgimento dell'attività estrattiva precisandone caratteristiche e limitazioni (tale definizione potrà essere differenziata per singole aree estrattive o per gruppi con caratteristiche omogenee in relazione al tipo litologico e/o all'ambito interessato). Tali norme dovranno contenere anche le tipologie e modalità di ripristino, definendone usi finali, modalità di manutenzione e gestione dopo il recupero per ciascuna area contemplata dal Piano, anche in funzione della durata dell'attività ;
- tavola dello strumento urbanistico comunale vigente sulla quale sono indicate le aree destinate dal P.A.E. all'attività estrattiva.

4. Il P.A.E. dovrà essere corredato altresì dai seguenti atti amministrativi:

- lettera di trasmissione del Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78 modificata;
- delibera esecutiva di adozione del Consiglio Comunale;
- avviso di deposito pubblicato all'Albo Pretorio;
- certificato del Sindaco comprovante che al momento della pubblicazione del Piano è stata inviata comunicazione dell'adozione del Piano stesso alle autorità militari;
- copia del parere rilasciato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.) territorialmente competente e dall'A.R.P.A. territorialmente competente, o in assenza di questo, certificato del Sindaco comprovante la trasmissione del Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) all'Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.) territorialmente competente e all'A.R.P.A. territorialmente competente;

5. Inoltre, ai sensi dell'art. 41 delle NTA del P.A.I. approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001, i Piani di settore devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità di bacino del fiume Po e all'Autorità idraulica competente.

6. Per le previsioni ricadenti nelle (fasce A e B individuate dal P.A.I. redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 o nelle vicinanze delle opere di contenimento idraulico (entro 500 m dall'argine maestro), il P.A.E. dovrà essere trasmesso all'Agenzia Interregionale per il Po ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi del T.U., R.D. 25.07.1904 n°523 sulle Opere Idrauliche e s.m..

Art. 16

Procedure per la approvazione del P.A.E. (P)

1. Il P.A.E. è strumento urbanistico di specificazione settoriale e deve essere adottato e approvato con le procedure previste dall'art.34 della L.R. 20/2000. Nella predisposizione del PAE, il Comune attua le forme di consultazione e partecipazione nonché di concertazione con le associazioni economiche, ambientaliste e sociali previste dallo Statuto o da specifici Regolamenti.
2. I pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente in ordine ai Piani Regolatori, ai Piani Strutturali Comunali (PSC) e ai Piani Operativi Comunali (POC) sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti in sede di formazione del PAE, in coerenza con le valutazioni espresse ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della L.R. 20/2000 e s.m.i.
3. Il PAE è adottato dal Consiglio Comunale ed è depositato presso la sede del Comune per 60 giorni dalla pubblicazione sul BURER dell'avviso della avvenuta adozione. L'avviso di deposito del PAE deve essere pubblicato anche sul sito Internet del Comune.

4. L'avviso contiene l'indicazione della sede presso la quale il Piano è depositato per 60 giorni consecutivi e in detti termini chiunque può prenderne visione. L'avviso è pubblicato anche su almeno un quotidiano a diffusione locale e il Comune può attuarne ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni.
5. Contemporaneamente al deposito, il PAE viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento, può formulare riserve relativamente alle previsioni di Piano che contrastino con i contenuti del PIAE o del PTCP vigenti. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva.
6. Nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, il Consiglio Comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il Piano alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate e approva il Piano. Copia integrale del Piano approvato è trasmessa alla Provincia ed è depositata presso la sede comunale per la libera consultazione. L'avviso della avvenuta approvazione è pubblicato sul BURER. Dell'approvazione è data altresì notizia su almeno un quotidiano a diffusione locale e sul sito Internet del Comune.
7. Il PAE entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle varianti ai PAE comunali approvati con le procedure della L.R. 7/2004 unitamente alla approvazione del PIAE (PIAE con valenza di PAE)

Art. 17.

Attuazione della pianificazione comunale. (D)

1. Il PAE disciplina le procedure e le modalità di attuazione delle previsioni estrattive, nei limiti di quanto di seguito specificato..
2. Il PAE, in relazione a ciascun Polo, deve prevedere che il rilascio della autorizzazione di cui alla L.R. 17/1991 sia preceduto da una fase di concertazione mediante la definizione:
 - a) dell'Accordo ai sensi dell'art.24 della L.R. 7/2004;
 - b) dell'Autorizzazione Convenzionata ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.R.17/1991;
 - c) della Convenzione per i Poli soggetti a Piano Particolareggiato già approvato alla data di pubblicazione sul BURER dell'avviso di deposito del presente Piano.
3. Il PAE deve specificare i principali elementi costitutivi degli Accordi e delle Convenzioni di cui al precedente comma, in conformità a quanto previsto dalla DGR 70/1992 e successive modifiche.
4. **(P)** Il PAE, con norma prescrittiva, deve specificare che l'Autorizzazione non può essere rilasciata se il richiedente è inadempiente rispetto a precedenti Accordi e/o Convenzioni e/o Autorizzazioni in materia di attività estrattive nei confronti della medesima Amministrazione.
5. L'esercizio dell'attività estrattiva è soggetto al preventivo rilascio del titolo previsto dalla L.R. 17/1991 e non necessita del rilascio del permesso di costruire o di altro titolo edilizio legittimante la realizzazione della trasformazione del territorio previsti dalla L.R. 31/2002.
6. La competenza al rilascio della autorizzazione è individuata ai sensi della L.R. 17/1991 e del DLgs 267/2000. Le richieste sono curate e istruite dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.

7. Con l'autorizzazione della L.R. 17/1991, il titolare è legittimato ad esercitare l'attività estrattiva ed a eseguire le trasformazioni accessorie e strettamente connesse all'attività estrattiva, purchè descritte nel progetto di coltivazione. In particolare, sono assoggettate alla Autorizzazione della L.R. 17/1991 le seguenti opere:

- gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava;
- la realizzazione delle piste e della viabilità provvisoria di accesso;
- la costruzione di piazzali e recinzioni di cantiere;
- gli interventi di recupero e sistemazione finale.

Dette opere sono soggette alla L.R. 17/1991 a condizione che le medesime vengano realizzate all'interno dell'area perimetrata come destinata ad attività estrattiva. Ogni altra opera di trasformazione o di modificazione, anche se temporanea e se realizzata all'interno della cava, deve ottenere specifico titolo in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e concorrere al pagamento dei relativi oneri, stante quanto disposto dalla L.R. 31/2002.

Art. 18.

Ambito di applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale.

1. Fermo restando che i progetti da assoggettare alla procedura di verifica (screening) o di VIA sono quelli esplicitati dalla legislazione vigente (L.R. 9/99 modif. dalla L.R. 35/2000), i Comuni, in sede di elaborazione, adeguamento o revisione del proprio strumento di settore, dovranno adottare i seguenti indirizzi generali:
 - a) le previsioni estrattive localizzate entro i Poli sovra comunali, se non ancora autorizzate, dovranno essere sottoposte alle procedure di VIA e riguardare tutti i Progetti di coltivazione previsti o prevedibili, al fine di garantire l'omogeneità delle previsioni stesse, escludere la frammentazione degli ambiti estrattivi e consentire una valutazione complessiva ed unitaria degli impatti ambientali dell'intero comparto estrattivo;
 - b) i Progetti di coltivazione e sistemazione finale localizzati entro i Poli sovra comunali, se riferiti a tutte le aree estrattive individuate dal P.A.E., non dovranno essere assoggettati alle procedure di VIA, superate dall'approvazione dei piani stessi; in caso contrario, essi dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) e contenere un Progetto preliminare comprensivo ed esplicativo di tutti gli ambiti estrattivi previsti all'interno del Polo estrattivo identificato dal P.A.E. comunale, al fine di consentire una valutazione complessiva ed unitaria degli impatti ambientali prevedibili;
 - c) le eventuali Varianti ai piani di coltivazione vigenti, se modificano le superfici interessate o i volumi estraibili o le modalità di sistemazione finale, dovranno essere sottoposte alle procedure di verifica (screening), ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 9/99 e s.m..
2. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) il proponente l'attività estrattiva deve presentare all'autorità competente una domanda, allegando i seguenti elaborati:
 - a. il progetto preliminare;
 - b. una relazione di individuazione e valutazione degli impatti ambientali previsti e/o prevedibili;
 - c. una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.
3. I contenuti degli elaborati di cui sopra, in assenza di più specifiche direttive regionali o provinciali, dovranno risultare conformi alle "*Linee guida per la redazione e la valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening)*" di cui all'Allegato B, punto 1, della Deliberazione di Giunta Regionale 15 luglio 2002, n° 1238. Al fine di sintetizzare la definizione degli impatti individuati e

favorire l'attività istruttoria dell'autorità competente, il proponente dovrà altresì presentare le liste di controllo previste dalla sopra citata delibera regionale, debitamente compilate e sottoscritte.

4. Allo stesso modo, il soggetto richiedente l'attivazione delle procedure di VIA di cui agli artt. 11 e seg. della L.R. 9/99 e s.m., dovrà allegare alla domanda i seguenti elaborati:
 - a. lo studio di impatto ambientale (SIA);
 - b. il progetto definitivo;
 - c. la documentazione richiesta dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della conferenza di servizi.
5. I contenuti degli elaborati di cui sopra, in assenza di più specifiche direttive regionali o provinciali, dovranno risultare conformi alle "*Linee guida per la redazione e la valutazione degli elaborati per la procedura di VIA*" di cui all'Allegato B, punto 2, della Deliberazione di Giunta Regionale 15 luglio 2002, n° 1238. Al fine di sintetizzare la definizione degli impatti individuati e favorire l'attività istruttoria dell'autorità competente, il proponente dovrà altresì presentare le liste di controllo previste dalla sopra citata delibera regionale, debitamente compilate e sottoscritte.

Art. 19.

Autorizzazione convenzionata.

1. Al Dirigente responsabile del procedimento ai sensi del TU 267/2000 compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, sulla base della convenzione di cui all'art.12 della L.R. 17/91 come modificato dalla L.R. 45/93.
2. L'autorizzazione, rilasciata esclusivamente nelle aree previste dal P.A.E., su parere della Commissione Tecnica Infraregionale, è subordinata al possesso dei requisiti imprenditoriali, tecnici e organizzativi necessari.
3. La domanda, corredata della documentazione descritta in allegato, viene presentata al Dirigente competente il quale la trasmette entro 15 gg. alla Commissione Infraregionale che deve esprimere parere entro 60 gg.. Il parere della Commissione è consultivo e non vincolante.
4. Il Dirigente competente si pronuncia entro 60 gg. dal ricevimento del parere o dall'inutile scadenza del termine assegnato alla Commissione. In mancanza di tale pronuncia viene nominato dalla Regione un Commissario ai sensi della L. 127/97 (art.17, comma 45).
5. La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione non può essere superiore a cinque anni e il Dirigente competente può concedere una proroga, non superiore ad un anno, solo su istanza motivata che giustifichi la mancata estrazione di tutte le quantità autorizzate.
6. Per le attività estrattive che riguardino materiali di pregio elevato e per quelli destinati alla trasformazione industriale direttamente connessa al sito di estrazione, il Comune in sede di Accordo di cui al punto 2, lettera a), del precedente art.17 di queste Norme può concertare con i soggetti titolari della autorizzazione impegni reciproci che eccedano la durata della autorizzazione, che rimane comunque fissata nei limiti di legge. Tali impegni non potranno in ogni caso consentire la estrazione di quantità eccedenti quanto pianificato dal PIAE.
6. L'autorizzazione può comunque essere dichiarata decaduta dal Dirigente competente, revocata o sospesa per i motivi di cui agli artt. 16 e 18 della L.R. 17/91.

7. L'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente competente previa stipulazione della convenzione di cui all'art.12 della legge regionale, stilata secondo lo schema di convenzione tipo deliberato dalla G.R. con atto n°70 del 21.01.1992.
8. Con la convenzione il titolare dell'autorizzazione si assume l'impegno di versare annualmente al Comune in un'unica soluzione entro il 31 dicembre, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, somma che ai sensi della L.R. 42/92, deve essere versata nella misura del 20% alla Provincia e del 5% alla Regione.
9. La convenzione, approvata dalla Giunta Comunale e sottoscritta dalle parti, è efficace e impegnativa solo dopo il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 20. **Poli estrattivi.**

1. Per poli estrattivi di cui all'art. 6, 5° comma, lett. b), della L.R. 18 luglio 1991 n. 17, di seguito denominati "poli", si intendono gli ambiti territoriali destinati alle attività di cui all'art. 3, 1° comma, della stessa legge che per dimensione, per particolare sensibilità e criticità delle componenti ambientali interessate e per particolare rilevanza economica delle risorse estrattive coinvolte, manifestano i loro effetti economici, sociali ed ambientali principalmente alla scala di vasti bacini intercomunali.
2. Quando il polo interessa territorialmente due o più Comuni, può essere scorporato in Unità Estrattive (U.E.) comunali, a ciascuna delle quali corrisponde uno specifico progetto di PAE comunale che definisca i quantitativi di materiali estraibili e modalità di recupero coordinate con la/le altra/e Unità Estrattive comunali.
3. Nei casi di cui al comma precedente, le Schede progettuali del P.I.A.E. costituiscono uno **schema preliminare** per l'intero Polo Estrattivo, teso a definire le linee guida per la tipologia di ripristino più idonea alla complessiva destinazione finale dell'area a cui i Comuni interessati dovranno conformare i loro PAE.
4. I poli estrattivi sono individuati con apposita simbologia e numerazione progressiva nella tavola di progetto in scala 1: 25.000. L'individuazione cartografica dei poli da parte del P.I.A.E. dovrà essere definita nella sua esatta perimetrazione dai P.A.E. comunali nei limiti areali stabiliti nelle Carta delle zone incompatibili e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) sviluppare prioritariamente il riassetto, adeguamento, riduzione e recupero delle aree interessate da attività estrattive, in corso ed abbandonate, in armonia con le realtà ambientali, al fine di collegare le nuove previsioni a situazioni territoriali già compromesse, cercando così di favorirne il recupero, limitando al massimo il consumo di nuove porzioni di territorio;
 - b) dovrà essere favorita l'omogeneità nelle modalità di coltivazione e la compatibilità tra le diverse tipologie di recupero finale delle aree di cava;
 - c) dovranno essere privilegiate le localizzazioni con una:
 - assenza di colture pregiate (serra, arboricoltura, viticoltura)
 - favorevole presenza di rete viaria;
 - vicinanza ai luoghi di maggiore utilizzo finale per gli inerti non pregiati;
 - vicinanza agli impianti di lavorazione;
 - distanza dai centri abitati;

Di seguito si riporta l'elenco dei poli estrattivi, per tipologia di materiale, Comuni interessati ed obiettivi di quantità, rimandando alle schede progettuali per le ulteriori prescrizioni.

COMUNE	U/M	1° QUINQUENNIO (2009-2013)		2° QUINQUENNIO (2014-2018)		2° DECENNIO (2019-2028)		TOTALE PIANO	
		Sabbia	Argilla	Sabbia	Argilla	Sabbia	Argilla	Sabbia	Argilla
ARGENTA	MC	521.934	500.000	650.000	500.000	1.000.000	1.000.000	2.171.934	2.000.000
BERRA	MC	0		500.000		500.000		1.000.000	1.000.000
BONDENO	MC	953.648	300.000	750.000	300.000	250.000	400.000	1.953.648	1.000.000
*CODIGORO	MC	363.111		300.000		200.000		863.111	
*MESOLA	MC	250.000		250.000		250.000		750.000	
COPPARO	MC		479.923		500.000		300.000		1.279.923
*FERRARA	MC	1.227.016		1.000.000		1.000.000		3.227.016	
*VIGARANO MAIN.	MC			300.000		300.000		600.000	
MASI TORELLO	MC		300.000		300.000		400.000		1.000.000
MIGLIARINO	MC		302.336		350.000		350.000		1.002.336
MIRABELLO	MC		250.000		250.000		500.000		1.000.000
OSTELLATO	MC	596.673		600.000		700.000		1.896.673	
TOTALE	MC	3.912.382	2.132.259	4.350.000	2.200.000	4.200.000	2.950.000	12.462.382	7.282.259
								19.744.641	

*** Poli intercomunali.**

6. I quantitativi previsti dal P.I.A.E. non potranno essere modificati in sede di pianificazione comunale né reperiti all'esterno dei perimetri di polo così come individuati dallo stesso.
 7. I P.A.E. comunali vigenti concorrono, per le quote residue in essi contenuti, al raggiungimento dei quantitativi fissati nelle presenti norme per i diversi tipi di materiale nei poli estrattivi.
 8. Nelle zone di confine delle Unità Estrattive comunali, gli Accordi con i privati per le aree destinate ad attività estrattive ex art.24 della L.R. 7/2004 dovranno essere realizzati in modo coordinato e dando particolare importanza a modalità di recupero armonico fra le varie Unità comunali.
- 8bis. I quantitativi previsti nel PAE del Comune di Lagosanto, approvato con delibera C.C. n.50 del 27/09/1999, attualmente sospesi in attesa del pronunciamento del T.A.R. di Bologna, sono

considerati quote residue e come tali potranno essere autorizzate dal Comune medesimo in attuazione del PAE già approvato, nel rispetto del pronunciamento definitivo del TAR medesimo o in caso di accordo tra i ricorrenti di non procedere in ulteriori gradi di giudizio.

9. In caso di recupero naturalistico e/o tecnico-funzionale (laghi per usi ricreativi collettivi) ammessi dal P.I.A.E., il PAE potrà prevedere profondità superiori a quelle indicate nelle schede progettuali, subordinatamente alla redazione di uno studio di compatibilità ambientale che verifichi la fattibilità idrogeologica degli interventi proposti, senza comunque modificare i quantitativi assegnati.
10. Per i poli deputati all'estrazione delle sabbie, nel caso in cui il P.A.E. fissi una profondità massima di escavazione inferiore a quella stabilita dalla relativa Scheda di Progetto del P.I.A.E., la superficie minima unitaria di intervento potrà essere aumentata mantenendo costante l'iniziale rapporto fra la medesima superficie minima d'intervento e la profondità di escavazione massima consentita.

Art. 21.

Obiettivi di quantità derivanti da altre disponibilità di materiali inerti.

1. I materiali inerti derivanti, come risultato secondario, dalla realizzazione di opere ed interventi non classificabili come attività estrattive ai sensi del precedente art. 5, lettera a), potranno essere pianificati dai P.A.E., attraverso la redazione di apposite tavole di zonizzazione e schede di progetto, al fine di consentire la commercializzazione ai sensi e per gli effetti della L.R. 17/91 e s.m.i., purché tali opere od interventi siano previsti da strumenti di pianificazione sovraordinata e siano regolarmente dotati di atti autorizzativi relativi ai rispettivi procedimenti attuativi.
2. L'ammissibilità di ciascuna delle suddette localizzazioni estrattive verrà valutata dalla Provincia in sede di osservazioni al P.A.E., sulla base della compatibilità con i dimensionamenti generali del P.I.A.E., della congruità delle modalità di intervento ed in particolare di quelle attinenti gli scavi e della compatibilità della situazione ambientale di contesto.
3. I quantitativi di materiali di cui ai commi precedenti concorreranno al soddisfacimento del fabbisogno del P.I.A.E. e saranno considerati in sede di revisione dello stesso.
4. La ripartizione per Comuni, da inserire in PAE, viene individuata nelle quantità della tabella allegata (Allegato A) e parte integrante delle presenti Norme. Tali quantità, ai sensi del precedente art.4 di queste NTA, vanno intese come indicative, fermo restando l'obiettivo di PIAE di copertura di almeno il 20% del fabbisogno con tali materiali. I Comuni, sulla base dei dati di monitoraggio annuale sul PAE e previo parere motivato della Provincia rispetto alla conformità al PIAE, con delibera di Consiglio potranno determinare incrementi della quantità di materiali di recupero ammessi alla commercializzazione, rispettando comunque i limiti di durata temporale del PAE in vigore a quella data.

Art. 22.

Cave abbandonate e non sistemate.

1. Il P.A.E. deve individuare e perimetrare le eventuali cave abbandonate e non sistemate, individuando altresì la tipologia di recupero tra quelle di cui al successivo Titolo VI, laddove non vi sia un progetto di recupero o questo risulti inadeguato.

2. In caso che il soggetto attuatore del recupero sia il Comune, questo potrà avvalersi delle somme di cui all'art. 12 della L.R. 17/91.
3. L'attuazione dei poli estrattivi è subordinata al recupero di eventuali cave abbandonate ubicate al loro interno. In sede di elaborazione del P.A.E. i Comuni interessati produrranno un programma di attuazione dei recuperi in funzione degli interventi estrattivi previsti, avendo riguardo di porre a carico dei soggetti attuatori il recupero di siti dimessi esistenti anche all'esterno dei poli estrattivi individuati, qualora riferibili a loro precedente attività.

TITOLO IV – ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

Art. 23.

Controlli comunali. (D)

1. Il Comune vigila sul rispetto della attuazione del P.A.E., avvalendosi di propri Uffici, sulla base di quanto stabilito all'art.20 della L.R.17/1991 e s.m.i.. Al fine di svolgere tale attività con impiego di personale e mezzi idonei, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno la ditta autorizzata dovrà presentare al Comune un rapporto annuale con riportate le quantità di materiale scavato, commercializzato o trasformato.

Art. 24.

Autorizzazione, denuncia di esercizio, Documento Salute e Sicurezza. (P)

1. Il Comune informa tempestivamente il Settore Pianificazione Territoriale e Ambiente della Provincia e l'A.U.S.L. competente per territorio dell'avvenuto rilascio di ogni autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva, precisando in particolare:
 - l'intestatario della stessa,
 - la denominazione e l'ubicazione della cava,
 - la data di decorrenza e di scadenza,
 - superficie (m²) e volumi (m³) previsti,
 - estremi dell'atto di autorizzazione.
2. Ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 624/96, i lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciati all'Autorità di vigilanza competente almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa.
3. La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:
 - a) gli estremi dell'autorizzazione di cava;
 - b) l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;
 - c) il nome, il cognome e domicilio del direttore responsabile;
 - d) il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.
4. Nel caso di società regolarmente costituite ne deve essere indicato il legale rappresentante. Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale.
5. La denuncia di esercizio deve essere trasmessa anche al Comune ove i lavori si svolgono, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Ai sensi del 1° comma dell'art.18 del D.Lgs 624/96, all'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare allega il Documento Salute e Sicurezza (DSS) relativo all'attività denunciata. Il DSS deve essere coerente con il piano e con il programma di coltivazione, ai sensi dell'art. 18, primo comma, del DLgs 624/1996, deve essere trasmesso all'Autorità di vigilanza e conservato sul luogo di lavoro. Altrettanto deve essere fatto con gli aggiornamenti del documento.
7. Il DSS contiene la valutazione dei rischi a cui possono essere esposti i lavoratori e deve descrivere le misure idonee di tutela, dimostrando che i luoghi di lavoro sono stati adeguatamente progettati, sono mantenuti in sicurezza e che le attrezzature sono dotate dei sistemi di sicurezza tenuti in perfetta efficienza.
8. Il DSS deve essere aggiornato a seguito di modifiche di qualunque tipo dei luoghi di lavoro che siano rilevanti per la sicurezza, di eventi (infortuni, incidenti e altro) che abbiano evidenziato la presenza di rischi non previsti o l'inadeguatezza delle misure di prevenzione, di possibilità fornite dal progresso tecnico di ridurre o eliminare alcuni rischi, ad osservazioni ricevute nelle riunioni di prevenzione e protezione dai rischi.
9. Al Direttore responsabile, nominato dal titolare dell'autorizzazione estrattiva, spetta l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel DSS. A tal fine, il Direttore deve preventivamente sottoscrivere il DSS e tenerne conto nella pianificazione della attività. L'attività di cava non potrà iniziare se non previo inoltro della denuncia di esercizio ai sensi di legge.

Art. 25.

Polizia mineraria e di igiene ambientale. (P)

1. Per la vigilanza in materia di polizia mineraria, igiene ambientale o sicurezza del lavoro vale quanto previsto all'art. 21 della L.R. 17/91 e all'art. 147, 1° comma, punto b), della L.R. 3/99; ovvero, le funzioni di vigilanza in materia di Polizia mineraria sono delegate alle Province.
2. All'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare dovrà trasmettere alle competenti autorità di vigilanza (Provincia e A.U.S.L.) il Documento di Sicurezza e Salute previsto all'art.6 del D.Lgs. 624/96, contenente una Relazione sulla Stabilità dei Fronti di Scavo ai sensi dell'art.52 del medesimo decreto.

TITOLO V – CRITERI E SPECIFICHE TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE

Art. 26.

Rete di punti quotati. (P)

1. Al fine del controllo la cava sarà dotata di una serie di punti quotati e fissati in modo inamovibile.
2. L'area di coltivazione dovrà essere chiaramente individuata sul terreno, nel rispetto delle distanze di cui al successivo Art. 19, attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili di misurazione. Tali punti devono essere collocati in posizione tale da essere facilmente individuati sulla carta topografica della zona e sul terreno.
3. Per le attività la cui profondità massima non vada ad interferire con la prima falda, non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Ditta dovrà porre sul fondo scavo caposalda inamovibili di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione.
4. Il piano quotato di tali punti e dei relativi caposalda di riferimento saranno riportati nella documentazione di richiesta di coltivazione.

Art. 27.

Distanze. (P)

1. La distanza delle cave da opere e manufatti di vario genere è regolata dall'art. 104 del D.P.R. n. 128 del 9.4.1959, "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave" di seguito riportate.
2. Senza autorizzazione in deroga rilasciata dal competente ufficio della Provincia sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:
 - a) 10 metri:
 - da strade di uso pubblico non carrozzabili;
 - da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;
 - b) 20 metri:
 - da strade di uso pubblico carrozzabili;
 - da corsi d'acqua senza opere di difesa;
 - da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;
 - da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;
 - c) 50 metri:
 - da ferrovie;
 - da opere di difesa dei corsi d'acqua;

- da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;
- da oleodotti e gasdotti;
- da costruzioni dichiarate "monumenti nazionali."

3. I Comuni, nella fase di elaborazione dei P.A.E., dovranno applicare le seguenti direttive in materia di distanze delle aree estrattive:

- dal perimetro del territorio urbanizzato, definito negli strumenti urbanistici vigenti e determinato ai sensi dell'art.13 L.R. 47/78 modificato dalla L.R. 6/95:
ml. 200;
- dai canali irrigui: ml. 20;
- da collettori fognari: ml. 20;
- da autostrade e viabilità primaria: ml. 50.

Le misure vanno prese dal ciglio superiore dell'escavazione al margine esterno dell'opera tutelata.

3bis. Le distanze di cui ai precedenti commi 2 e 3 possono essere oggetto di deroga se espressamente e motivatamente richiesta ai sensi di Legge e senza superare i limiti di P.A.E.

4. Deve inoltre essere garantita l'accessibilità dei manufatti di sostegno e di servizio di ogni rete tecnologica lineare secondo le norme dettate dai rispettivi enti concessionari della gestione.
5. La distanza minima dello scavo dalle proprietà confinanti alle aree estrattive di Piano sarà stabilita in sede di autorizzazione a seguito dei risultati dei calcoli di stabilità delle scarpate e comunque non sarà inferiore a 5 m oppure, nel caso la profondità di scavo sia superiore ai 5 m, ad una distanza non inferiore alla profondità di scavo, salvo diversi accordi fra le parti proprietarie e comunque nel rispetto dell'art. 891 C.C..
6. In sede di progettazione attuativa eventuali costruzioni particolari ed alberature di pregio botanico, nonché le loro aree di contorno, debbono essere protette sia dalla attività di escavazione vera e propria che dalle sue influenze. Nell'autorizzazione andranno specificate dettagliatamente tutte le prescrizioni in merito.

Art. 28.

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua. (P)

1. Fatto salvo quanto riportato nell'articolo precedente, le attività estrattive nelle fasce contermini ai corsi d'acqua sono regolamentate nel rispetto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, secondo quanto specificato agli artt. 17 e 18 delle Norme di attuazione approvate con delibera della Giunta Regionale n. 28 del 12.3.97 e del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali elaborato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ai sensi della L. 183/89.

Art. 29.

Aree di salvaguardia dei punti di prelievo dell'acqua potabile. (P)

1. Vanno mantenute le fasce di rispetto intorno ai punti di prelievo di acqua destinata al consumo umano secondo le prescrizioni del D.P.R. n. 236 del 24.5.1988, se non altrimenti previsto nel P.R.G./P.O.C. o in studi idrogeologici specifici in senso maggiormente estensivo.

Art. 30.

Delimitazione dell'area di cava e misure di sicurezza. (P)

1. L'area della cava deve essere opportunamente segnalata da appositi cartelli monitori, collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza non superiore a m 40 e protetta con recinzione in rete metallica di altezza non inferiore a 1.50 metri o con altro mezzo idoneo a precludere l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate e la discarica indiscriminata di rifiuti.
2. L'area interessata dalla coltivazione deve essere chiaramente individuata sul terreno, nel rispetto delle distanze di cui al precedente Art. 19, attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili di misurazione di cui al precedente articolo 18. Tali punti devono essere collocati in posizione topografica favorevole e comunque in maniera tale che da ognuno di essi si possa traguardare quello precedente e quello successivo. La posizione e la numerazione dei punti sul terreno devono avere riscontro nell'apposita cartografia allegata all'autorizzazione.
3. L'area di cava e le modalità di coltivazione devono essere concepite in modo tale che gli addetti possano operarvi senza compromettere la propria sicurezza e salute.
4. Dovranno sempre essere prese misure adeguate per raggiungere i massimi livelli di sicurezza in conformità alle prescrizioni delle Autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione ed al controllo in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro.
5. Gli accessi alla cava saranno custoditi da apposite cancellate o sbarre che dovranno essere chiuse negli orari e nei periodi in cui non si esercita attività estrattiva e comunque quando sia assente il personale sorvegliante i lavori di coltivazione.
6. Si dovranno inoltre adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle vigenti Leggi di polizia mineraria (D.P.R. n. 128 del 9.4.1959 e successive modificazioni e integrazioni) sia per quanto riguarda la conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto, sia per la segnaletica nei confronti di terzi.
7. Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:
 - Comune di
 - Tipo di materiale estratto;
 - Quantità di materiale estraibile;
 - Massima profondità di scavo dal piano campagna;
 - Denominazione della cava;
 - Progettisti
 - Ditta esercente;
 - Direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
 - Sorvegliante;
 - Estremi dell'atto autorizzativo;
 - Scadenza autorizzazione convenzionata.
8. Presso ogni cava dovranno essere disponibili per la vigilanza da attuarsi da parte del personale autorizzato i seguenti documenti in copia autentica:
 - Autorizzazione comunale;
 - Convenzione;
 - Piano di coltivazione;
 - Progetto di recupero;
 - Eventuali provvedimenti sindacali;
 - DSS e Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo.

Art. 31.

Riduzione, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla attività di cava.

1. Il titolare della autorizzazione alla estrazione, identificato come “operatore” di cui all’art.2 del D.Lgs. 624/1996 e s.m.i. , deve pianificare l’attività di gestione dei rifiuti di estrazione attraverso la elaborazione di un Piano di Gestione degli stessi, formato ai sensi dell’art.5, primo comma, del D.Lgs. 117/2008. Tale Piano di Gestione, finalizzato alla riduzione, trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti dalla attività autorizzata, è parte integrante del progetto di coltivazione predisposto al fine dell’ottenimento della autorizzazione convenzionata di cui al precedente art.19 di queste NTA.
2. Il Piano di Gestione di cui al precedente primo comma, rappresenta lo strumento preventivo attraverso cui l’operatore descrive le attività che dovrà intraprendere per garantire il corretto smaltimento o riutilizzo e recupero dei rifiuti di estrazione, a tutela dell’ambiente e della salute umana, nonché per impedire effetti negativi a breve, medio e lungo termine ed escludere il rischio di incidenti. Il Piano di Gestione dovrà essere rapportato non solo alla tipologia e quantità dei rifiuti prodotti, ma anche alle caratteristiche proprie del sito di produzione e/o di stoccaggio ed alle modalità di escavazione adottate.
3. Il Piano di Gestione di cui al precedente primo comma, deve essere presentato ed approvato dal Comune quale Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione all’attività estrattiva, che opera secondo le procedure disposte dall’art.14 della L.R. 17/1991 e s.m.i.
4. Al Comune medesimo competono le funzioni di controllo dell’attuazione del Piano di Gestione di cui al precedente primo comma. Qualora lo ritenga necessario, il Comune potrà chiedere attraverso specifica Convenzione la collaborazione della Provincia nell’espletamento di tali funzioni di controllo.
5. L’abbandono, lo scarico, il deposito e lo smaltimento incontrollati dei rifiuti di estrazione sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee sono vietati e saranno sanzionati ai sensi della legislazione vigente.

Art. 32.

Decorticazione e conservazione del terreno non inquinato. (D)

1. Come opzione di preferenza, il Piano di Gestione di cui all’art.31 precedente valuterà il mantenimento temporaneo del terreno superficiale non inquinato in cava o nelle immediate vicinanze, in siti appositamente delimitati nell’ambito del progetto di coltivazione autorizzato, per essere ricollocato in posto a seguito della coltivazione qualora le modalità del recupero lo prevedano, ovvero destinato alle altre finalità individuate come sostenibili dal citato Piano di Gestione.
2. Gli accumuli temporanei di terreno di cui al comma precedente dovranno rispettare il disposto del secondo comma dell’art.4 del D.Lgs. 117/2008. Essi non dovranno comunque superare i 5 metri di altezza con pendenza in grado di garantire la loro stabilità; sui cumuli dovranno essere eseguite semine protettive e, se necessario, concimazioni correttive.
3. Il terreno superficiale non inquinato non concorre al pagamento degli oneri nella misura del quantitativo eventualmente necessario al ripristino della cava da cui è stato estratto.

Art. 33.
Modalità di coltivazione. (D)

1. L'attività estrattiva dovrà essere attuata utilizzando le migliori soluzioni e tecnologie possibili.
2. L'escavazione, salvo diverse specificazioni contenute sulle schede particolareggiate dei "poli", dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) la coltivazione della cava deve avvenire per lotti al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale; il ripristino di un lotto su cui si è esaurita la fase di scavo deve essere completato contemporaneamente alla coltivazione del lotto successivo;
 - b) il ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con apposite piste o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati. Le rampe devono essere conservate anche per facilitare le opere di recupero ambientale;
 - c) le acque piovane ricadenti nell'area di cava devono essere smaltite tramite un'adeguata rete di canali di drenaggio e di scolo. I percorsi dei canali di drenaggio e di scolo devono risultare nelle cartografie del piano di coltivazione e dovranno in ogni caso rispettare le indicazioni eventualmente contenute nelle schede tecniche dei poli parti integranti di questo Piano;
 - d) la profondità di scavo, quando non altrimenti indicato nelle già citate schede di polo, è di max 20 m. per le cave di sabbia e di max. 8 m. per le cave di argilla.

Art. 34.
Fossi di guardia. (D)

1. L'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni esterni deve essere evitato attraverso la costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia intorno al ciglio superiore di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente.
2. I percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del piano di coltivazione, con indicazione delle pendenze.

Art. 35.
Apertura di nuovi fronti di scavo. (D)

1. Il piano di coltivazione della cava dovrà essere redatto prevedendo, ove possibile, che i nuovi fronti di cava siano aperti in posizione defilata e/o nascosta alla vista rispetto alle principali vie di comunicazione, ai centri urbani, a località di interesse turistico, paesaggistico e monumentale.
2. Quando ciò non sia possibile, si dovrà intervenire con opere di mascheramento artificiali (riporti di terreno, barriere, alberature, ecc.) lungo le strade ed i piazzali delle cave.

Art. 36.
Tutela degli acquiferi sotterranei. (D)

1. La tutela della qualità degli acquiferi sotterranei ed il contrasto della ingressione del cuneo salino, costituiscono obiettivo di qualità irrinunciabile per la attuazione del PIAE.
2. A tal fine, gli strumenti attuativi del Piano sono tenuti a rispettare rigorosamente, con le altre, le prescrizioni del presente articolo.
3. Quando non altrimenti specificato dal P.A.E., nei casi di recupero di tipo naturalistico con creazione di zone umide o tecnico-funzionale per la realizzazione di laghi per uso ricreativo collettivo, gli scavi

dovranno essere mantenuti 1 m sopra la quota di minima soggiacenza della falda freatica o del tetto dell'acquifero per la falda in pressione e qualora dovesse essere erroneamente raggiunta, dovrà essere immediatamente avvisato l'Ufficio Tecnico Comunale e il Servizio Difesa del Suolo che individuerà le modalità e gli idonei materiali per l'immediato ripristino.

4. Qualora il recupero ambientale preveda la realizzazione di zone umide o laghi, e questi siano alimentati da acque di falda, dovranno necessariamente essere il risultato di una progettazione che preveda l'asportazione del solo materiale necessario per la realizzazione degli stessi e per la sistemazione delle loro sponde e non possono essere invece il risultato di parziali tombamenti sia in termini di superficie che di profondità, di invasi di cava, anche preesistenti.
5. I laghi sopra falda, alimentati da acque superficiali (canali, falde superficiali non significative, ecc.), devono risultare opportunamente impermeabilizzati a tutela degli acquiferi sotterranei. Se necessario possono quindi essere previsti apporti di terreno (o altro materiale ritenuto idoneo) per la sistemazione del fondo o la risagomatura delle sponde.
6. Apporti di terreno (o di altro materiale ritenuto idoneo) possono essere previsti per la realizzazione di opere finalizzate alla funzionalità del recupero naturalistico (es. isole per la nidificazione, movimentazione morfologica del fondo degli invasi, ecc.).
7. Nelle aree di cava dovranno essere realizzati due pozzi piezometrici per il controllo della qualità delle acque sotterranee durante la coltivazione, a monte e a valle dell'area di scavo nel senso della direzione di flusso delle falde, nella quantità e secondo le localizzazioni determinate dall'ARPA in sede di autorizzazione. I pozzi devono essere perforati ad una profondità superiore alla massima soggiacenza del livello di falda determinata sulla base di apposito studio idrogeologico; allo scopo possono essere utilizzati anche pozzi esistenti purché dotati delle caratteristiche di cui sopra.
8. I pozzi devono essere rivestiti ed attrezzati per le misure di livello e per i campionamenti periodici delle acque prima dell'inizio delle operazioni di cava; il diametro minimo del tubo piezometrico installato dovrà essere di 4".
9. Per le cave interessanti la falda freatica si richiedono durante la coltivazione, campionamenti ed analisi stagionali delle acque del lago di cava.
10. Dovranno essere effettuati almeno due campionamenti annuali; sui quali effettuare, nei laboratori ufficialmente riconosciuti, le necessarie analisi chimiche. La Commissione Tecnica Infraregionale potrà prevedere ulteriori campionamenti ed analisi chimiche e definire il periodo per il quale dovranno essere continuati i prelievi e le analisi in seguito all'avvenuta coltivazione e ripristino della cava.
11. Gli impianti di trasformazione che utilizzano acqua sotterranea nel proprio ciclo di lavorazione dovranno operare conformemente a quanto disposto dal 1° comma, lett. d), dell'art. 29 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n°152, in base al quale è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.
12. Lo smaltimento di liquami zootecnici o di fanghi di depurazione è vietato in tutte le aree di cava attive o non ripristinate.

Art. 37.

Tutela della permeabilità dell'acquifero. (D)

1. Nel caso di escavazioni in falda, per limitare gli effetti di riduzione della permeabilità dell'acquifero ad opera di materiali fini limosi ed argillosi che si depositano sul fondo e sulle sponde del lago di cava devono essere rispettate le seguenti precauzioni:

- adottare tecniche di estrazione che riducono la ricaduta in acqua delle frazioni fini limose ed argillose;
- le acque provenienti dall'impianto di lavaggio non devono essere rimesse direttamente nel lago di cava ai sensi della Legge n. 319/76; devono invece essere realizzati idonei impianti di trattamento;
- gli sterili dell'impianto di lavaggio ed altri materiali che possono apportare limo ed argilla non devono essere scaricati nell'eventuale lago di cava. Per lo smaltimento di questi materiali dovranno essere utilizzate aree di accumulo all'interno della cava e al di sopra della falda freatica. La collocazione di tali aree di accumulo e la loro conduzione dovranno essere previste nel Piano di Gestione dei rifiuti di cava di cui al precedente art.31 delle presenti NTA.

Art. 38.

Pendenza delle scarpate ed altezza del fronte di scavo. (D)

1. La pendenza delle scarpate e l'altezza del fronte di scavo durante la fase di coltivazione ed in seguito al recupero finale deve essere tale da garantire le condizioni di massima sicurezza, in rapporto ai metodi di scavo adottati.
2. La pendenza delle scarpate e l'altezza del fronte di scavo dovranno essere stabilite in fase progettuale in relazione ai risultati di specifiche analisi di stabilità, eseguite sulla base di prove in sito e di laboratorio.

Art. 39.

Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico. (P)

1. Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione della cava, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico, e paleontologico dovranno essere sospesi immediatamente i lavori e comunicato entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento alla Autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco.
2. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità. In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga ai tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione fermo restando il limite di anni uno ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/1991.

Art. 40.

Rinvenimento di ordigni bellici. (P)

1. Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione della cava venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta titolare della autorizzazione estrattiva deve comunicarlo direttamente e tempestivamente alla competente Autorità Militare.
2. All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco.
3. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.

Art. 40 bis
Rischi emergenti (P)

1. In presenza di condizioni di emergenza, il Sindaco deve assumere immediatamente provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell'art.54, comma 2, del DLgs 267/2000. Le procedure d'urgenza non necessitano della previa comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art. 7 della Legge 241/1990.
2. Il Gestore deve adottare immediatamente, anche nelle more dell'assunzione della successiva ordinanza contingibile ed urgente, le disposizioni utili volte ad eliminare la situazione di rischio evidenziata dai funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore o sorvegliante di cava o comunque al responsabile del cantiere. L'obbligo si configura in ogni situazione di rischio: per la pubblica incolumità; in relazione alla gestione della cava; in condizioni di emergenza per l'ambiente; in condizioni di rischio per la salute.
3. Il Comune deve avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione qualora venga accertata la sussistenza di sopravvenute condizioni di pericolo per incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, quali condizioni ostative alla prosecuzione della attività ai sensi dell'art.18 della L.R. 17/1991.
4. Il Comune deve previamente valutare se sia possibile modificare le modalità di coltivazione, impartendo istruzioni in variante ai progetti di coltivazione. In tal caso, nell'ambito della procedura amministrativa, ai sensi della Legge 241/1990, il privato può presentare elaborati tecnici e documenti volti a dimostrare l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che hanno dato l'avvio al procedimento o proposte per modificare il progetto di coltivazione e sistemazione finale.
5. La documentazione prodotta deve essere opportunamente valutata dall'Ente procedente, ai fini dell'assunzione del provvedimento definitivo.

Art. 41.
Strada di accesso – Polverosità. (D)

1. La Ditta dovrà provvedere all'esecuzione, in sede di progettazione estrattiva, di idonee soluzioni finalizzate ad ottenere l'abbattimento dei polveri e la rimozione dei fanghi prodotti dal trasporto dei materiali lungo la pista di accesso alla cava dalla viabilità pubblica.
2. La polverosità all'esterno dell'area di cava e della strada di accesso non potrà in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente; in ogni caso dovranno essere messi in opera sistemi di umidificazione della viabilità "bianca" e dovrà essere garantita la necessaria ripulitura della viabilità pubblica di accesso.

Art. 42.
Contenimento del rumore. (P)

1. Le attività di estrazione devono rispettare la disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico vigente al momento dell'esercizio della cava. In particolare il livello sonoro equivalente, misurato al perimetro esterno dell'area, deve rispettare i limiti assoluti di immissione vigenti a seguito dell'adozione del Piano di Classificazione Acustica Comunale di cui alla Legge 447/1995 e successiva L.R. 15/2001.

2. L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi non dovrà superare i limiti assoluti e differenziali previsti dal DPCM 14 novembre 1997.
3. In sede di esame dei progetti di coltivazione il Comune preposto al rilascio della Autorizzazione convenzionata dovrà inoltre porre attenzione al percorso degli automezzi pesanti da e per l'area di cava, richiedendo al soggetto proponente specifiche valutazioni in merito nell'ambito della documentazione di cui al successivo quarto comma.
4. Al fine di valutare gli effetti della cava e del trasporto degli inerti in termini di inquinamento acustico in sede di Verifica (Screening) o di Valutazione di Impatto Ambientale, al progetto di coltivazione deve essere allegata la Documentazione di Impatto Acustico (DIA), redatta in conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella DGR 673/2004.

Art. 43.

Finalità e modalità generali di recupero. (D)

1. La sistemazione finale dell'area di cava deve riportare l'uso del suolo allo stato precedente l'inizio della coltivazione (si parlerà in questo caso di ripristino), oppure migliorare dal punto di vista ambientale l'area di estrazione attraverso interventi che producano un assetto finale equilibrato dal punto di vista ecosistemico e paesaggistico.
2. Qualora il recupero avvenga rimodellando siti geomorfologicamente degradati da interventi fatti in precedenza, si parlerà anche di restauro produttivo agricolo, ambientale o idraulico-fluviale.
3. Le modalità del recupero dovranno favorire di regola assetti che prevedano la ricostruzione di manti vegetali, utilizzando per quanto possibile tecniche di ingegneria naturalistica, e comunque cercando di utilizzare e accelerare i processi naturali stessi.
4. Le modalità specifiche del recupero varieranno in ogni caso a seconda della natura geologica e geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, storica ed ambientale del sito di cava e si ispireranno a criteri di intervento coerenti con i contenuti tipologici delle Unità di Paesaggio in cui la cava è collocata, secondo la descrizione della specifica sezione del PTCP vigente per la Provincia di Ferrara.
5. Oltre a quanto detto al comma precedente, la progettazione dei recuperi finali e la loro modalità esecutiva dovranno essere coerenti con gli indirizzi forniti dal manuale teorico-pratico "Il recupero e la riqualificazione ambientale delle cave in Emilia-Romagna".

Art. 44

Oggetto e natura del recupero.

1. **(I)** Per opere di recupero si intendono sia le attività tese al ripristino dello stato iniziale dei luoghi che gli interventi finalizzati ad una nuova destinazione d'uso del territorio di tipo: produttivo agricolo o forestale, naturalistico, urbanistico, idraulico-fluviale. Tali opere sono dettagliatamente definite dai P.A.E. comunali e dai loro strumenti attuativi.
2. **(D)** Il progetto di sistemazione è presentato contemporaneamente alla richiesta di autorizzazione di coltivazione e dovrà contenere gli elaborati elencati nell'allegato C. Tali elaborati dovranno comunque rispondere ai seguenti requisiti:

- sfruttare le opportunità offerte dall'uso della vegetazione e di tecniche di ingegneria naturalistica per limitare gli impatti negativi prodotti dall'intervento ed ottenere, in particolare, la stabilizzazione superficiale delle scarpate, il ripristino dei canali irrigui e di scolo esistenti e il contenimento della diffusione di polveri;
- affiancare alle esigenze di funzionalità dell'intervento una adeguata qualità dell'assetto finale anche dal punto di vista percettivo ed ecosistemico;
- sfruttare le opportunità che il nuovo ambiente recuperato fornisce per i controlli sul sistema ambientale complessivo.

Il progetto affronterà:

- eventuali adattamenti delle soluzioni previste dal progetto tecnologico (ad es. la disposizione dei lotti) per quanto riguarda i movimenti di terra e la regolazione delle acque di ruscellamento superficiale;
 - gli aspetti relativi alla disposizione spaziale dei vari elementi dell'impianto rispetto al contesto, con particolare attenzione per le modalità di regolazione dei deflussi delle acque superficiali e per le condizioni di raccordo con la vegetazione naturale circostante;
 - l'uso della vegetazione e di elementi di ingegneria naturalistica come complemento agli elementi strutturali.
3. **(I)** Il progetto deve prevedere di regola la sistemazione dell'area direttamente interessata dall'intervento; in alcuni casi il raccordo con il paesaggio e l'ecosistema circostante richiederà anche interventi su aree esterne che dovranno essere concordati con i rispettivi proprietari privati o pubblici.
 4. **(I)** Il progetto di inserimento dell'intervento nel contesto ambientale avrà lo scopo di ottimizzare l'assetto architettonico, paesaggistico ed ecosistemico ad intervento ultimato sfruttando, ove possibile, la capacità dell'ambiente di mitigare le interferenze indesiderate prodotte dall'impatto sull'ambiente circostante stesso.

Art.45

Materiali ammessi per i ritombamenti. (P)

1. Per il ritombamento e la sistemazione finale delle cave previsti nel progetto di recupero approvato in sede di autorizzazione alla estrazione, sono ammessi esclusivamente i materiali che possono essere utilizzati sulla base delle disposizioni specificamente contenute nel D.Lgs. n.117/2008.

Art. 46

Termini dei lavori di recupero e garanzia fidejussoria. (D)

1. Con la convenzione, di cui all'art. 12 della L.R. 17/91, il soggetto richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva si impegna anche all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava secondo le prescrizioni tecniche e nei termini indicati nell'atto di autorizzazione.
2. Nella stessa convenzione si devono prevedere le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
3. A garanzia della fattibilità del recupero, il Piano di sistemazione finale presentato dalla ditta interessata dovrà essere corredato da computo metrico estimativo del costo globale dell'intervento. Tale valore una volta valutato congruo rispetto ai prezzi di mercato riportati nei tariffari della Camera di Commercio e scorporato per lotti funzionali, dovrà equivalere al valore della cauzione o della

fidejussione versata dalla ditta al momento della firma della convenzione e sarà eventualmente utilizzato in tutto o in parte dal Comune per assicurare il recupero in caso di inadempienza.

4. Le opere di recupero, per aree non più soggette ad interventi estrattivi, devono essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione.

5. Il collaudo da parte del Comune dovrà avvenire dopo almeno un ciclo vegetativo, a garanzia del risultato del recupero.

6. Oltre il termine previsto dall'autorizzazione il Comune avvierà le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente e, avvalendosi dei depositi cauzionali di cui sopra, provvederà alla sistemazione dell'area.

ALLEGATO A

**OBIETTIVI di QUANTITA'
DERIVANTI DA ALTRE DISPONIBILITA' di MATERIALI INERTI
(Art. 21 delle NTA)**

COMUNE	U/M	1° QUINQUENNIO (2009-2013)	
		Sabbia	Argilla
ARGENTA	MC	100.000	150.000
BERRA	MC	70.000	
BONDENO	MC		300.000
CENTO	MC		110.000
CODIGORO	MC	250.000	
COMACCHIO	MC	200.000	
COPPARO	MC	50.000	100.000
FERRARA	MC		300.000
FORMIGNANA	MC		40.000
GORO	MC	120.000	
JOLANDA	MC		60.000
LAGOSANTO	MC	250.000	
MASSAFISCAGLIA	MC		90.000
MASI TORELLO	MC		35.000
MESOLA	MC	150.000	
MIGLIARINO	MC		330.000
MIGLIARO	MC		40.000
MIRABELLO	MC		45.000
OSTELLATO	MC	150.000	
POGGIORENATICO	MC		200.000
PORTOMAGGIORE	MC		140.000
RO FERRARESE	MC	100.000	80.000
SANT'AGOSTINO	MC		40.000
TRESIGALLO	MC		280.000
VIGARANO M.	MC	30.000	40.000
VOGHIERA	MC		70.000
Totale	MC	1.470.000	2.450.000

ALLEGATO B

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA COMUNALE (ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/91) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione, in carta legale, va indirizzata al Sindaco, e deve essere sottoscritta dal Titolare dell'attività estrattiva (che può essere soggetto distinto dal proprietario dell'area in base a contratto di locazione, concessione, o altro titolo giuridico).

1. La domanda di autorizzazione è corredata da:

a) Titolo conferente la disponibilità dei terreni;

a.1) il titolo di disponibilità può essere rappresentato dal titolo di proprietà dell'area;

a.2) nel caso la richiesta sia presentata dal titolare del l'attività estrattiva non proprietario del terreno, occorre sia presentata copia, con attestazione di conformità all'originale, del titolo, regolarmente registrato ai sensi di legge, in cui sia evidenziato il tipo di rapporto giuridico con la proprietà (contratto d'affitto, con cessione o altro).

b) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o, per le Società, Certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risulti la ragione sociale, la sede, l'indicazione del Legale rappresentante.

c) Estratti di mappa catastale e partita catastale del l'area interessata dall'attività estrattiva.

d) Relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica;

d.1) la cartografia tematica, in scala adeguata (1:5.000 1:10.000), va estesa indicativamente a tutta l'area di influenza della cava; nel caso si tratti di cartografia non elaborata originalmente dai progettisti, ma ricavata per stralcio da cartografia tematica preesistente, pubblicata o meno, è importante citarne per esteso la fonte bibliografica;

d.2) nella cartografia idrogeologica, la rappresentazione delle curve isopieze e di soggiacenza va riferita ad un numero di pozzi adeguato alla descrizione piezometrica del l'intorno della cava ed alla scala di restituzione del lavoro; la misurazione dei livelli piezometrici è opportuno sia stata effettuata non oltre un anno antecedentemente alla data di presentazione della relazione;

d.3) nel caso di aree estrattive interessate o prossime a fasce di tutela dei campi acquiferi o delle sorgenti (anche in fase di studio o in progetto) ai sensi del DPR 236/88, nella relazione, nella progettazione e nella bozza di convenzione, è necessario tener conto delle loro perimetrazioni;

d.4) la individuazione giacimentologica è comprensiva dei risultati delle indagini in situ ed in laboratorio, delle appropriate sezioni geologiche di dettaglio (in particolare per le cave di monte) e delle colonne stratigrafiche e litologiche, chiaramente ubicate nelle tavole grafiche.

e) Piano di coltivazione della cava. Il Piano di coltivazione comprende i seguenti elaborati, realizzati conformemente alle modalità previste nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E. comunale vigente:

e.1) estratto del P.A.E. comunale con eventuale indicazione della ridestinazione urbanistica da P.R.G./P.O.C. dell'area di cava ad attività estrattiva terminata;

e.2) planimetria corografica su base C.T.R. (1:5.000), sulla quale riportare il perimetro dell'area di cava;

e.3) stato di fatto plani-altimetrico quotato, e riferito alla data del rilievo, in scala non inferiore a 1:1.000, con adeguato numero di sezioni longitudinali e trasversali, esteso ad un congruo intorno dell'area di cava: le quote altimetriche andranno riferite ad un sistema di caposaldi

- visibili ed inamovibili, corredato di schede monografiche; nel rilievo dovranno essere adeguatamente rappresentati viabilità, impianti, manufatti, elettrodotti, metanodotti, ecc., oltre che l'uso reale del suolo;
- e.4) carta delle opere preliminari, in scala non inferiore a 1:1.000, con indicazione dei lotti annuali di scavo, recinzione dell'area di cava, tratto di strada da asfaltare, opere di protezione del suolo, fossi perimetrali per la raccolta e lo smaltimento delle acque provenienti dai fondi limitrofi, con i necessari particolari costruttivi;
- e.5) nel caso in cui l'attività estrattiva comporti la profonda alterazione del reticolo idrografico preesistente, naturale o artificiale, dovrà essere valutata la portata misurata alla sezione di raccolta del bacino idrografico sotteso all'area di cava, calcolato il relativo dimensionamento idraulico del fosso, o tubo di scolo, o vasca di raccolta delle acque meteoriche, ed effettuata la verifica del trasporto solido del materiale di cava che eventualmente possa andare ad immettersi in corsi d'acqua esterni all'area di cava stessa;
- e.6) progetto di escavazione in scala non inferiore a 1:1.000, opportunamente quotato e riferito ai diversi anni di attività, con adeguato numero di sezioni longitudinali e trasversali, chiaramente ubicate nelle tavole di cartografia; la rappresentazione grafica dovrà contenere l'indicazione:
- delle profondità massime di scavo, dell'inclinazione delle scarpate e delle gradonature di escavazione in relazione alle caratteristiche tecniche dei materiali;
 - delle opere eventualmente da costruire per la difesa del suolo e dell'ambiente;
 - del sistema di raccolta e allontanamento delle acque di sgrondo, con relativo calcolo di dimensionamento idraulico (vedi al punto e.5);
 - del progredire degli eventuali ritombamenti o delle opere di risistemazione correlate alle fasi di escavazione;
 - della viabilità pubblica e di cantiere;
- e.7) la C.T.I.A.E. ritiene come principio generale che i progetti di coltivazione non vadano assoggettati a condizioni non verificabili con certezza al momento dell'istruttoria per il parere: tuttavia in casi particolari, quando i progettisti lo ritengano indispensabile, il piano di coltivazione potrà contenere soluzioni alternative di scavo o di ripristino (delle quali dovranno sempre essere evidenziate chiaramente le modalità con cui individuare ed attuare tali scelte, ed i relativi riscontri progettuali) da adottarsi in caso di ottenimento o meno delle deroghe alle distanze minime dai confini di proprietà e alle altre distanze ai sensi dell'art. 104 del DPR 128/59;
- e.8) relazione tecnica riferita al progetto di escavazione contenente i seguenti elementi, sviluppati conformemente alle modalità previste nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E. comunale vigente:
- individuazione delle caratteristiche agro-vegetazionali e degli ordinamenti colturali delle aree limitrofe, con la valutazione di eventuali pericoli di compromissione delle capacità produttive del territorio agricolo per effetti diretti o indiretti della coltivazione della cava;
 - dati catastali, superficie totale, superficie destinata all'escavazione (con eventuale ipotesi di escavazione nelle aree di rispetto), superficie delle aree di rispetto, di manovra ed altro, rispetti alle distanze;
 - viabilità pubblica e di cantiere;
 - descrizione delle opere preliminari;
 - richiami alle caratteristiche del giacimento, profondità massime di scavo, volume totale, volume utile asportabile, volume materiali da accantonare per le opere di risistemazione, fasi temporali di sfruttamento e relativi quantitativi annui estraibili;
 - tipologia di uso del materiale estratto, modalità di accumulo del cappellaccio e dei materiali di scarto, per ciò applicando i contenuti del D.Lgs 117/2008 richiamati all'art.32 delle NTA del vigente PIAE;
 - verifica di stabilità per le scarpate e le gradonature di scavo prossime all'altezza critica (ai sensi del DM LL.PP. 11.3.88), nelle condizioni geotecniche più sfavorevoli che si possano presentare in cava durante la coltivazione;

- eventuali opere per la difesa del suolo e dell'ambiente.
- e/bis) il Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione, formato ai sensi dell'art.5, primo comma, del D.Lgs. 117/2008. Tale Piano di Gestione, finalizzato alla riduzione, trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti dalla attività da autorizzare.
- f) Progetto di risistemazione della zona, durante e al termine dell'attività di coltivazione.
 Il Progetto di risistemazione comprende i seguenti elaborati, realizzati conformemente alle modalità previste nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E. comunale vigente:
- f.1) elaborato grafico in scala non inferiore a 1:1.000 opportunamente quotato, con adeguato numero di sezioni longitudinali e trasversali; la rappresentazione grafica dovrà contenere l'indicazione:
- delle quote di risistemazione delle scarpate di finitura;
 - delle destinazioni d'uso di progetto;
 - del sistema di sgrondo definitivo delle acque interne all'area di cava e del sistema definitivo di raccolta ed allontanamento delle acque provenienti dal dilavamento dei fondi circostanti (vedi punto e.5);
 - degli impianti vegetazionali in previsione, e delle eventuali attrezzature, sentieri, con i relativi particolari costruttivi;
 - delle aree od opere di cui è prevista in Convenzione la cessione al Comune;
- f.2) relazione tecnica riferita al progetto di risistemazione, contenente i seguenti elementi:
- modalità e fasi temporali di risistemazione correlate alle fasi di escavazione;
 - verifica del materiale necessario per i lavori di risistemazione suddiviso per i singoli lotti, suddiviso fra quello da accantonare in cantiere e quello da importare, indicando caratteristiche e provenienza del materiale da importare, oltre alle eventuali autorizzazioni ai sensi del DPR 915/82;
 - quote altimetriche di risistemazione, pendenza delle scarpate e verifica di stabilità per le scarpate e le gradonature di abbandono nelle condizioni geotecniche più sfavorevoli che si possano presentare in cava al termine della coltivazione;
 - riuso delle aree;
 - sistema definitivo di sgrondo delle acque meteoriche interne all'area di cava e di allontanamento di quelle di dilavamento dei fondi circostanti (vedi punto e.5);
 - eventuali attrezzature, aree o opere da cedere al comune;
 - impianti vegetazionali in previsione, con indicazione delle essenze da impegnare, dimensioni, modalità di messa a dimora.
- g) Proposta di convenzione.
- g.1) la convenzione può essere formulata in conformità allo schema di convenzione-tipo predisposto dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione G.R. n. 70 del 21.1.92 (o da sue modifiche e varianti elaborate a cura del l'Amministrazione comunale, o della stessa C.T.I.A.E.) che deve essere adottato con atto amministrativo dal Comune stesso.
- h) Descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione.
- i) Programma economico-finanziario;
- i.1) il programma esamina utilizzazione e destinazione del materiale scavato, sistemi e fasi di lavorazione in relazione alle macchine utilizzate e alle unità lavorative impiegate, modalità di trasporto del materiale, programmi di investimento, ed oneri assunti;
- i.2) calcolo del Computo Metrico Estimativo per l'esecuzione delle opere di risistemazione della cava, secondo quanto previsto nel progetto, per l'importo da garantire tramite fidejussione bancaria o assicurativa, secondo quanto stabilito in convenzione;

- i.3) il costo del recupero deve derivare da valutazioni di mercato, relativamente ad una eventuale assegnazione dei lavori per appalto, nel caso la ditta non potesse garantire il ripristino secondo le modalità stabilite in convenzione.
- l) Documentazione fotografica;
 - l.1) panoramica di insieme e foto di dettaglio riguardanti i diversi aspetti, allo scopo di documentare i fenomeni di maggiore interesse, sotto il profilo morfologico, idrogeologico, pedologico, vegetazionale e paesaggistico, nonché eventuali beni culturali del territorio localizzati nell'area di influenza della cava;
 - l.2) planimetria indicativa dei punti di presa delle fotografie.
- m) Designazione del direttore dei lavori ai sensi del DPR 9 aprile 1959, n. 128.
- n) Ogni altra documentazione e certificazione prevista dalla legge statale; si possono considerare, tra i numerosi casi:
 - n.1) l'eventuale assenso scritto, regolarmente registrato, delle proprietà confinanti all'escavazione a minor distanza dei rispetti di legge;
 - n.2) eventuali accordi preliminari per la domanda di escavazione in deroga alle distanze ai sensi dell'art. 104 del DPR 9 aprile 1959, n. 128.

2. I documenti indicati alle lettere d), e), f) del comma 1 devono essere redatti e sottoscritti da tecnici laureati iscritti ai rispettivi albi professionali secondo le diverse competenze richieste.

A tale proposito si fa riferimento alle seguente legislazione vigente in materia:

R.D. 23 ottobre 1925;
Legge n. 3 del 7 gennaio 1976;
D.M. LL.PP. dell'11 marzo 1988;
Circolare MM.LL.PP. n. 30483 del 24 settembre 1988;
D.P.C.M. del 27 dicembre 1988;
Nota MM.LL.PP. n. 31088 del 15 marzo 1989;
Circolare Cons. Naz. Ing. n. 11417/u del 29 marzo 1989;
Parere MM.LL.PP. n. 183 del 13 aprile 1989;
Parere Consiglio di Stato n. 164/92;
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Il Progetto di coltivazione dovrà essere redatto in conformità ai disposti di cui al D.L. 25 novembre 1996 n°624 in attuazione della Direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della Direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterraneo, nonché della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.

PER TUTTO QUANTO NON ESPLICITAMENTE CITATO IN QUESTO DOCUMENTO DEVE ESSERE FATTO RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA STATALE ATTUALMENTE VIGENTE IN MATERIA